

Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 luglio 2024, n. 27/R

**Disposizioni in materia di incompatibilità con l'incarico di componente dell'organismo indipendente di valutazione. Modifiche al d.p.g.r. 33/R/2010.**

(Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31.07.2024 )

INDICE

Art. 1 Composizione, requisiti, incompatibilità, durata in carica e indennità. Modifiche all' articolo 28 undecies del d.p.g.r. 33/R/2010

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e in particolare gli articoli 20 e 69;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale");

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 4 aprile 2024;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento dell'8 aprile 2024;

Visto il parere favorevole della prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 18 giugno 2024;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2024, n. 820;

Considerato quanto segue:

1. Si rende opportuno intervenire sulle disposizioni riguardanti le incompatibilità con l'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione al fine di ampliare la scelta dei soggetti cui attribuire tale incarico, garantendo il rispetto delle norme regionali in materia;

Si approva il presente regolamento:

*Art. 1*

*Composizione, requisiti, incompatibilità, durata in carica e indennità. Modifiche all' articolo 28 undecies del d.p.g.r. 33/R/2010*

1. Al comma 3 dell'articolo 28 undecies del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale") sono soppresse le seguenti parole: “ , nonché quelle previste dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) ”.